



Comune di Grumento Nova
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO
per la disciplina delle
concessioni cimiteriali

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 5 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Art. 6 - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLE CONCESSIONI

Art. 7 - RINUNCIA

Art. 8 - ESTINZIONE

Art. 9 - REVOCA

Art 10- DECADENZA

Art.11- PROCEDURE

Art.12- NORME TRANSITORIE

Art.13- NORME FINALI

Art.14- ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale di Grumento Nova.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

3. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione.

4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone e, nel caso di concessione di area, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dei monumentari e del risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale, i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

ART. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione.

2. La durata per di concessione è la seguente:

- 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle;
- 99 anni per i loculi;
- 30 anni per ossari e cellette cinerarie.

3. Allo scadere della concessione, su richiesta degli eredi, sarà possibile rinnovare la concessione per uguale periodo previo il pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La sepoltura privata in loculo, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, può essere concessa solo in caso di decesso. Quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

2. La concessione per sepoltura può avvenire nel caso di:

- persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
- persone, che ovunque decedute, avevano al momento della morte la residenza nel Comune;
- persone che, indipendentemente dalla residenza, siano concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale e/o di famiglia;
- persone non residenti, genitori o figli di persone residenti o aventi il proprio coniuge residente o sepolto nel cimitero comunale.

3. La concessione del loculo è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari della persona deceduta.

4. Non è consentita alcuna prenotazione, salvo il caso di persone di età uguale o superiore a 75 anni, residenti nel Comune e in stato di solitudine, che dichiarino di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.

5. E' consentita la concessione di un secondo loculo, nella sola condizione che il coniuge superstite abbia superato il 75° anno di età al momento del decesso del consorte.

6. E' altresì consentito, al momento della morte del coniuge superstite, che gli eredi possano fare richiesta di una doppia concessione per riavvicinare le salme dei propri cari, restituendo al Comune,

dopo aver traslato a proprie spese, la precedente concessione. In tal caso, gli eredi dovranno corrispondere al Comune il prezzo della nuova concessione scomputando il rimborso del loculo retrocesso.

7. L'assegnazione sarà numerica e progressiva.

8. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale previa relazione dei Servizi sociali e/o dell'Ufficio competente, per particolari evenienze.

ART. 5 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1.L'esercizio del diritto d'uso sulle sepoltura private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa.

ART. 6 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1.Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2.Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Demografico entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

ART. 7 - RINUNCIA

1.E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2.La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) rimborso dell'60% in caso di rinuncia entro 5 (cinque) anni dalla data di tumulazione;
- b) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) non si darà luogo a nessun rimborso.

ART. 8 - ESTINZIONE

1.Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R.n. 258/90.

ART. 9 - REVOCA

1.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2.Rientra nel potere discrezionale del Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dichiarare in qualsiasi momento la revoca per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.

ART. 10 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dell'Area Amministrativa, previo accertamento istruttorio dei competenti Uffici comunali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 11 - PROCEDURE

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza dell'area Amministrativa.

2. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della natura della concessione, l'identificazione del titolare del diritto, la durata e la decorrenza della stessa, gli obblighi e oneri cui è sottoposta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni assegnate prima del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione originario. In caso di riutilizzo per una nuova sepoltura, sarà applicato il presente regolamento con la stipula di un nuovo contratto.

2. Le concessioni pregresse, allo scadere del periodo previsto, potranno essere rinnovate secondo le procedure del presente regolamento.

3. Le concessioni di aree per tombe o cappelle di famiglia, precedentemente assegnate e ad oggi non utilizzate, saranno revocate, qualora il concessionario non presenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa comunicazione ufficiale, il progetto del manufatto che dovrà essere comunque realizzato entro due anni.

ART. 13 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e nel T.U. delle Leggi sanitarie n° 1265 del 27 luglio 1934.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione.